

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**N. 303/14/COL****del 15 luglio 2014**

che autorizza la Norvegia a derogare a talune regole comuni in materia di sicurezza aerea a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Consiglio e la direttiva 2004/36/CE del Consiglio, modificato] [2015/1945]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visti l'articolo 14, paragrafi 6 e 7, dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 163/2011 del Comitato misto SEE, del 19 dicembre 2011,

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato;

e il punto FCL.740.A dell'allegato I dell'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo SEE, adattato dalla decisione n. 146/2013 del Comitato misto SEE, del 15 luglio 2013,

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato;

entrambi adattati all'accordo SEE dal relativo protocollo 1,

visto il parere del comitato dei trasporti EFTA espresso il 28 marzo 2014,

considerando quanto segue:

- (1) La Norvegia ha chiesto di applicare una deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea contenute nelle norme di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, di tale regolamento, quale adattato, l'Autorità di vigilanza EFTA ha valutato la necessità, e il livello di protezione che ne risulta, della deroga richiesta, sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. L'Autorità di vigilanza EFTA ha concluso che la modifica offrirà un livello di protezione equivalente a quello conseguito mediante l'applicazione delle regole comuni in materia di sicurezza aerea, purché siano soddisfatte determinate condizioni. La valutazione della deroga e le condizioni cui è subordinata la sua applicazione sono descritte nell'allegato della presente decisione di autorizzazione.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, quale adattato, una deroga concessa a uno Stato membro è notificata a tutti gli Stati membri, che hanno anch'essi la facoltà di applicarla.

